



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, **23 DIC. 2020**

Prot. n. A001/2020/ **835045/1**

Ordinanza n. 61

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in seguito all'adozione del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 23 e recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19".

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19", pubblicato su G.U. n. 299 del 2 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»";

VISTA l'ultima ordinanza del Ministero della Salute dell'11 dicembre 2020, relativa alle ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicate in G.U n. 308 del 12 dicembre 2020;

CONSIDERATO quindi che alla Provincia Autonoma di Trento sono applicate in questa fase le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 3 dicembre 2020, quelle delle c.d. "aree gialle";

CONSIDERATO il report settimanale, aggiornato al 16 dicembre 2020, effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, che per la Provincia Autonoma di Trento individua valori RT per ricovero ospedaliero ed in riferimento alla settimana 7-13 dicembre 2020 pari a 0.97 (CI 0.65 – 1.21) [medio 14 gg];

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19", pubblicato su G.U. n. 313

del 18 dicembre 2020, che individua le misure applicabili ai territori delle Regioni e delle Province Autonome dal giorno 24 dicembre 2020 fino al giorno 6 gennaio 2021;

VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Disposizioni in merito all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 60 di data 18 dicembre 2020 prot. n. 821033

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 60 del 18 dicembre 2020, prot. n. 821033, che in un'ottica di rispetto del principio di massima precauzione e nelle more dell'adozione di nuove misure a livello nazionale, ha dettato tra l'altro specifiche disposizioni in materia di "Spostamenti", efficaci a partire dal giorno 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021;

PRESO ATTO di quanto disposto dal successivo decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, che, disponendo circa la possibilità di effettuare spostamenti in un arco temporale tra le ore 05.00 – 22.00 anche durante il periodo delle festività natalizie (24 dicembre – 6 gennaio 2021), ha confermato le previsioni generali contenute nel Dpcm 3 dicembre 2020, prevedendo l'applicazione delle misure restrittive previste per le aree cosiddette "rosse" nei giorni prefestivi e festivi e per le aree "arancioni" nei giorni feriali;

RITENUTO ragionevole il bilanciamento degli interessi coinvolti, sia di natura sanitaria che economico-sociale, effettuato dal citato decreto-legge 172/2020 in merito all'individuazione delle disposizioni applicabili anche sul territorio provinciale dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021;

Disposizioni in vigore dal 24 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 60 del 18 dicembre 2020, prot. n. 821033;

RITENUTO ragionevole e opportuno riproporre, a partire dal giorno 24 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021, alcune disposizioni della citata ordinanza n. 60, nella misura in cui garantiscono una funzione di contenimento della diffusione del contagio;

Spostamenti consentiti di cui al punto 5) dell'ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, richiamato dall'art. 1, comma 4 del Dpcm 3 dicembre 2020, secondo cui dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome;

CONSIDERATO che, in particolari zone del territorio provinciale, al fine di raggiungere il territorio di un diverso comune è necessario attraversare il territorio di una diversa Regione/Provincia autonoma confinante;

VISTO quanto disposto dal punto 5) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 59 del 4 dicembre 2020;

RITENUTO opportuno confermare che sarà ancora possibile raggiungere un diverso comune posto sul territorio provinciale, anche attraversando il territorio di una diversa Regione/Provincia autonoma confinante, a condizione di non fermarsi durante il transito, tranne che per cause di forza maggiore;

Attività e servizi non sospesi dal Dpcm 3 dicembre 2020

VISTO quanto disposto in materia di attività e servizi non sospesi dal Dpcm 3 dicembre 2020, che detta diverse disposizioni in relazione ai differenti scenari di gravità caratterizzanti le Regioni e le Province Autonome;

CONSIDERATO che, laddove il proprio comune non disponga di tali attività e servizi, è possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell'attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino. Tale possibilità può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica;

Attività sportiva in forma individuale

VISTO quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, laddove individua le misure applicabili ai territori delle Regioni e delle Province Autonome dal giorno 24 dicembre 2020 fino al giorno 6 gennaio 2021;

VISTO quanto disposto in materia di attività motoria e sportiva dal Dpcm 3 dicembre 2020, che detta diverse disposizioni in relazione ai differenti scenari di gravità caratterizzanti le Regioni e le Province Autonome;

CONSIDERATO che, per i giorni per i quali si applica lo scenario dell'area cd. "arancione", appare ragionevole, in quanto giornate non festive, consentire lo spostamento per lo svolgimento dell'attività sportiva in forma individuale entro trenta chilometri dal proprio comune (in analogia a quanto previsto per gli spostamenti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), a prescindere dal numero degli abitanti del medesimo, anche con mezzi di trasporto pubblici o privati. A tal fine, non è necessario giustificare lo spostamento oltre il proprio comune;

CONSIDERATO che, per le zone cd. "rosse", l'art. 3, comma 4, lett. e) del Dpcm 3 dicembre 2020 prevede che *"è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale"*;

RITENUTO altresì che l'attività sportiva possa essere svolta, purché nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, esclusivamente all'aperto e in forma individuale, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o le persone non autosufficienti o non si tratti di persone conviventi;

Attività motoria in forma individuale

VISTO l'art. 3, comma 4 lett. e), del Dpcm 3 dicembre 2020 che consente, per la c.d. "area rossa" (ossia, per i giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, e 6 gennaio 2021), lo svolgimento individuale dell'attività motoria in prossimità della propria abitazione;

CONSIDERATO opportuno fissare un parametro oggettivo per la regolamentazione di tale misura, ritenendo ragionevole consentire tale attività motoria entro un massimo di tolleranza di 60 minuti dal momento in cui si esce dalla propria abitazione;

Circolazione dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale di cui al D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg

CONSIDERATO che a causa dell'emergenza sanitaria, con ordinanza del Presidente di data 31 luglio 2020 prot. n. 464741/1, è stata autorizzata, fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (all'epoca fissata al 15 ottobre 2020 ed oggi fissata al 31 gennaio 2021), la circolazione dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale di cui al D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg da sottoporre entro il 15 ottobre 2020 alle attività di visita e prova ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.P. ovvero alle attività delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 16 del medesimo D.P.P., al fine di garantire la fondamentale operatività nell'attuale fase emergenziale e senza soluzione di continuità delle strutture operative della protezione civile provinciale e dei relativi mezzi;

CONSIDERATO che, persistendo la fase emergenziale legata al contagio da Covid, oggi risulta necessario per i fini di cui al periodo precedente, autorizzare la circolazione di tali veicoli e imbarcazioni che a partire dal 16 ottobre 2020 dovevano/devono essere sottoposti alle attività di visita e prova ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.P. ovvero alle attività delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 16 del medesimo D.P.P.;

CONSIDERATO che risulta necessario in ogni caso procedere, anche in pendenza del periodo emergenziale e nel limite del possibile, all'effettuazione, da parte delle strutture competenti, delle

attività di visita e prova ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.P. ovvero alle attività delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 16 del medesimo D.P.P.;

Sentiti il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE

ORDINA QUANTO SEGUE

Disposizioni in merito all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 60 di data 18 dicembre 2020 prot. n. 821033

- 1) le disposizioni previste dall'ordinanza del Presidente della Provincia n. 60 di data 18 dicembre 2020 prot. n. 821033, cessano di avere efficacia dal 24 dicembre 2020, data da cui trovano applicazione le disposizioni di cui sotto;

Disposizioni in vigore dal 24 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021

- 2) a partire dal 24 dicembre 2020 si applica la normativa statale in materia (Dpcm 3 dicembre 2020, decreto-legge n. 158/2020 e decreto-legge n. 172/2020), con le ulteriori specificazioni di cui sotto:
 - a. qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l'accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalità "contapersone", posti agli ingressi dell'esercizio, in modo da controllare il numero di accessi;
 - b. qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati (come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA), permane l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - c. si conferma, per le attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, quanto disposto dal punto 8 dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 15 luglio 2020 prot. n. 41120, in particolare la disposizione secondo cui è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consentita la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l'operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo familiare o siano conviventi;
 - d. la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalità di asporto, sono consentite fino alle ore 22.00, confermando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
 - e. restano sempre consentite la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalità con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
 - f. resta inteso che la realizzazione di eventi/attività legati allo svolgimento di competizioni sportive consentite ai sensi del Dpcm 3 dicembre 2020, sia da parte degli atleti che di tutti gli addetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione della competizione, rappresenta

comprovata esigenza lavorativa e/o di necessità che legittima detti soggetti agli spostamenti necessari allo svolgimento di tali competizioni anche tra le ore 22.00 e le ore 05.00 del giorno successivo;

- g. a chiarimento delle disposizioni in merito alle attività di accoglienza e strutture ricettive, sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base di quanto stabilito dal punto 6 dell'ordinanza 15 luglio 2020 così come richiamata dal punto 32 dell'ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020, ovvero, qualora ivi non disciplinato, da quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera pp) del Dpcm 3 dicembre 2020 e relativa specifica scheda tecnica "Attività ricettive" riportata nell'allegato 9 dello stesso Dpcm;

Spostamenti consentiti di cui al punto 5) dell'ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020

- 3) in merito al divieto di spostamenti tra Regioni/Province autonome, si conferma che i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell'ambito degli spostamenti consentiti, possono transitare sul territorio di altra Regione/Provincia Autonoma confinante qualora abbiano la necessità di raggiungere comuni diversi nella Provincia Autonoma di Trento, a condizione che non si fermino sul territorio attraversato facente parte di altra Regione/Provincia autonoma confinante, tranne che per motivi di forza maggiore;

Attività e servizi non sospesi dal Dpcm 3 dicembre 2020

- 4) per il periodo 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, è sempre possibile spostarsi per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi; laddove all'interno del proprio comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell'attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino; tale possibilità può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica; ai sensi del Dpcm in vigore, tutti gli spostamenti devono essere giustificati tramite la compilazione del modulo di autocertificazione, che può essere compilato anche in sede di controllo in quanto in dotazione delle forze di polizia statali e locali. È altresì consentito recarsi presso le chiese/luoghi di culto poste anche in comuni differenti dal proprio, laddove queste siano abitualmente frequentate e al fine di partecipare alle funzioni religiose;
- 5) resta inteso che nei giorni in cui valgono le disposizioni di cui all'art. 2 del Dpcm 3 dicembre 2020 c.d. "area arancione" (ossia, i giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), gli abitanti dei comuni con popolazione non superiore alle 5.000 unità, al fine di recarsi presso le attività e i servizi non sospesi, possono liberamente spostarsi, senza alcuna giustificazione, oltre i confini del proprio comune per una distanza non superiore a 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Alle medesime condizioni, tali abitanti possono liberamente recarsi presso le chiese/luoghi di culto al fine di partecipare alle funzioni religiose;

Attività sportiva in forma individuale

- 6) nei giorni in cui valgono le disposizioni di cui all'art. 2 del Dpcm 3 dicembre 2020 c.d. "area arancione" (ossia, i giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), è consentito spostarsi, a prescindere dal numero degli abitanti del proprio comune, entro trenta chilometri dal medesimo comune ed anche con mezzi di trasporto pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività sportiva in forma individuale; a tal fine, non è necessario giustificare lo spostamento oltre il proprio comune. Il limite dei trenta chilometri non si applica per gli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall'art. 1, comma 10, lett. e) del Dpcm 3 dicembre 2020;
- 7) nei giorni in cui valgono le disposizioni di cui all'art. 3 del Dpcm 3 dicembre 2020 c.d. "area rossa" (ossia, i giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, e 6 gennaio 2021), è consentito svolgere l'attività sportiva in forma individuale solo all'interno del proprio comune, ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle

competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall'art. 1, comma 10, lett. e) del Dpcm 3 dicembre 2020;

- 8) l'attività sportiva deve svolgersi nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, esclusivamente all'aperto e in forma individuale in modo da evitare qualsiasi assembramento, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o le persone non autosufficienti;

Attività motoria in forma individuale

- 9) nei giorni in cui valgono le disposizioni di cui all'art. 3 del Dpcm 3 dicembre 2020 c.d. "area rossa" (ossia, i giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, e 6 gennaio 2021), laddove si consente l'attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, si dispone che la stessa sia possibile entro un massimo di tolleranza di 60 minuti dal momento in cui si esce dalla medesima;
- 10) l'attività motoria deve svolgersi nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, esclusivamente all'aperto e in forma individuale in modo da evitare qualsiasi assembramento, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o le persone non autosufficienti;

Circolazione dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale di cui al D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg

- 11) è autorizzata, fino 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, fissata al 31 gennaio 2021), la circolazione dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale di cui al D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg da sottoporre entro la fine dello stato d'emergenza alle attività di visita e prova ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.P. ovvero alle attività delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 16 del medesimo D.P.P.;
- 12) risulta necessario in ogni caso procedere, anche in pendenza del periodo emergenziale e nel limite del possibile, all'effettuazione, da parte delle strutture competenti, delle attività di visita e prova ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.P. ovvero alle attività delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 16 del medesimo D.P.P.;

Disposizioni finali

- 13) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno 24 dicembre 2020 fino al giorno 15 gennaio 2021 compreso, ove non indicati termini diversi, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Dpcm 3 dicembre 2020, qualora coerenti con il contenuto della presente ordinanza;
- 14) si richiama il rispetto rigoroso delle misure generali per evitare il contagio secondo quanto previsto nelle precedenti ordinanze (distanziamento sociale, uso della mascherina, disinfezione costante delle mani); tra l'altro, si ribadisce la misura di cui al punto 14 dell'ordinanza n. 59 del 4 dicembre 2020, ossia il "divieto di incontro (salvo che nell'ambito delle attività regolamentate dai protocolli vigenti), oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici (a titolo esemplificativo piazze, vie, parchi); si precisa che le aree all'aperto di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado non rientrano nella categoria dei luoghi pubblici. Sono consentite, oltre il numero superiore alle 6 persone, le manifestazioni pubbliche in forma statica di cui al Dpcm 3 dicembre 2020 e alle condizioni ivi previste, ossia con osservanza delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con

legge 22 maggio 2020, n. 35, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti
